RISPOSTA
ALLA
SCRITTURA
INTITOLATA:

Memoria y humilde Reprefentacion, que haze a S. M. (que Dios guarde) Rey, Monarca de efte vafto, y fertil Reyno de Napoles, &c.

FORMATA DAL

REV. D.GIO:BERNARDINO ROXAS;

Oculi tui recta videant: & palpebræ tuæ præcedant gressus tuos.

Prover. Cap. IV. Num. 25.

Uanto giusta, e ben fondata si è l'opposizione fatta da chi ne ha tutto il dritto di farla, al Reverendo D. Gio: Bernardino Roxas, intorno all'esercizio della sua carica, con quella totale independenza dal giudizio de' Vescovi, e di altri Superiori Ecclesiastici, nell'ammettere i Sudditi de' medesimi al Ministero Ecclesiastico dell' Esercito, colla quale ha egli pensato di poterla esercitare; altrettanto irragionevole, e mal fondata si è la rappresentazione, che ha egli pensato di poter fare a S. M., che Dio guardi, intorno a' motivi, co' quali crede potersi difendere, e sostenere la sua troppo vasta, e troppo licenziosa, e illimitata pretensione. Anzi bisogna che pure egli confessi, di avere nella stessa sua rappresentazione schivato il punto della difficoltà, e di essersi inutilmente trattenuto in unire insieme alcune massime, e alcune autorità, le quali siccome poteano unicamente servire ad ingrandire, e magnificare, senz' alcuna necessità, la dignità della sua carica, così niente hanno che fare col punto particolare, di cui propriamente si trattava.

Ed affinchè con palpabil chiarezza si conosca questa verità, egli è necessario premettere principalmente lo stato di quella quistione, di cui in tal pendenza occorre trattarsi; e così supplire a quel gravissimo difetto, che si scorge nella rappresentazione, nella quale senza proponersi l'assunto,

 che

che intendeva di fondare, salta di repente l'Autore a formare una specie di selva, e di apparato di dottrine, per innalzare la sua Giuridizione, senza nemmeno curarsi di dedurne (se pur potea dedurle) quelle conseguenze, ch'erano necessarie d'inferirne per la pruova di quello assunto, ch'egli si avea proposto nella sua idea, ma non avea espresso nel principio della rapprefentazione, secondochè per ogni diritta regola di Loica dovea indispensabilmente praticare.

Lo stato adunque della quistione si era, ed è, se il Reverendo D. Gio: Bernardino Roxas, in qualità di Cappellano Maggiore, e di Vicario Generale dell'Esercito di Spagna, possa ricevere, e ammettere al Ministero Ecclesiastico dell'Esercito gli Ecclesiastici secolari, senza esigere da essi l'approvazione, e le lettere testimoniali de' proprj loro Vescovi, e i Regolari, senza richiederne l'approvazione, e le lettere testimoniali de' loro Superiori Regolari. Ha preteso egli, e tuttavia pretende, di potere ciò fare, senz' aver punto bisogno di tal requisito, fondato sù l'ampia, ed illimitata potestà, e giuridizione, ch'egli crede essere annessa alla sua carica, anche in ordine a tal punto. Suppone all'incontro chi ha dritto d'invigilare, e di soprantendere al retto regolamento delle Truppe di S. M. Cattolica, che una sì strana pretensione nello stesso tempo, in cui verrebbe a distruggere la disciplina ecclesiastica, della quale siccome ogni giusto Principe dev'essere forte difensore, e protettore, così la somma Pietà, e 'l distinto Zelo del

del Gran Monarca delle Spagne **FILIPPO V.**, non intende di permettere, che se ne trascuri, benchè in minima parte, la più esatta osservanza; verrebbe parimente a recare un sommo pregiudicio, e un danno irreparabile, alla salute spirituale di tutto l' Esercito; la quale assai più che 'l valore de' Soldati, anzi qualunque compiuta vittoria, che si possa ottenere sopra de' Nimici, stà a cuore della Maestà Sua.

Nè quì si stima necessario di entrare ad esaminare quanto ha preteso di fondare l' Autore della Rappresentazione in ordine all' ampiezza della sua Giuridizione, non solo perchè per quanto ella si voglia fingere vasta, e illimitata, non potrà mai produrre quegli effetti, i quali vorrebbonsi conseguire da chi la sostiene, siccome si proverà con invincibili, e chiari motivi; ma anche perchè qualora si volesse ancora ciò fare, non ci sarebbe permesso di farlo, col solo Real Biglietto, ch' Egli trascrive, ed è tutto il fondamento, sù di cui poggiano le sue vaste idee, poichè in quello altro non si esprime, che gli si concedono tutte quelle facoltà, le quali gli erano state concedute nella spedizione di Orano. Eccone le proprie parole: *Siendo el animo del Rey, que en el Exercito destinado à campaña sirva V. S. el empleo de Capellan Mayor con facultades de Vicario General en la forma, y con las circunstancias, que lo executò V. S. en el que passò a la recuperacion de Oran: lo partecipo à V. S. de orden de Su Magestad, para que à este fin se transfiera V. S. luego à Cataluña. Dios guarde*

de à V. S. muchos años, como deseo. S. Lorenzo el Real 20. *de Octubre del* 1733. *D. Joseph Patiño.*

Or dunque se con tal Biglietto viene incaricato il Reverendo D. Gio: Bernárdino Roxas di servire nell' Esercito di S. M. Cattolica nell' impiego di Cappellano Maggiore colle facoltà di Vicario Generale, ma però nella forma, e con quelle circostanze, colle quali esercitò tal carica nella spedizioue di Orano; sarebbe essenzialmente necessario di osservare le facoltà, e prerogative, che gli furon concedute, quando portossi alla spedizione di Orano; per potersi quindi argomentare, se veramente sia egli fornito di tutta quella giuridizione, la quale è annessa alla carica di Cappellano Maggiore, a tenore delle Bolle Pontificie, colle quali si concedono a tal carica tutte quelle facoltà, e prerogative, che dall' Autore si espongono nella sua Rappresentazione. Per quanto da noi si sà, le Bolle concedono sì fatte prerogative, e facoltà a' supremi Principi, per quel supremo Capo Ecclesiastico, il quale risiede nella Corte Reale per la cura spirituale delle Milizie di tutto il Regno, per esercitare la sua giuridizione sopra le Regie Cappelle, nelle Fortezze, ed in tutta l'estensione del Palazzo Reale, e per altre incombenze unite a tal carica, secondo la volontà de' Principi, e la consuetudine de' Regni. Tale si è appunto la carica del Cappellano Maggiore di questo Regno di Napoli: a somiglianza certamente della carica del Cappellan Maggiore della Monarchia di Spagna, la quale si esercita dal Patriarca dell' Indie. E quindi

di qualunque Ecclesiastico , il quale sia inviato coll' Esercito in qualche spedizione , non potrà certamente dirsi , e denominarsi Cappellan Maggiore , ma potrà solo concedergliſi, che abbia le facoltà di Cappellan Maggiore , e sia come suo Vicario Generale , secondochè si fa manifesto dalle stesse parole del Biglietto. Per la qual cosa sempre resta a vedersi , se tutte le facoltà annesse alla carica siano state comunicate al Vicario Generale del Cappellan Maggiore, o pure alcune solamente , e con quelle limitazioni , e circostanze, le quali nel suddetto Biglietto si asseriscono essere state espresse nel simile impiego addossato al Rev. D. Gio: Bernardino Roxas nella spedizione di Orano. Niente perciò è giovato al medesimo di affaticarsi tanto nell'innalzare la carica di Cappellan Maggiore ; quando egli sicuramente non è il Cappellan Maggiore della Monarchia di Spagna, ma solo un suo Vicario Generale nell'Esercito, che dovea portarsi alla conquista di questo Regno di Napoli: al qual Vicario è da credersi essere stata comunicata una certa , e limitata giuridizione , e non già tutta quella vasta , ed ampia giuridizione , ch' è annessa alla suprema carica di Cappellan Maggiore, siccome si è detto potersi congetturare dalle parole stesse , che si sono trascritte dal suddetto Real Biglietto.

Tuttociò nientedimanco sia detto per la verità della cosa , non già perchè la quistione , che si tratta, nè abbia menomo bisogno. Conciossiecosacchè qualora anche si voglia concedere al Reverendo

verendo D. Gio: Bernardino Roxas tutta quella indipendenza, e ampia giuridizione, ch'egli attribuisce alla carica conferitagli col sopramentovato Real Biglietto, sicchè secondo le sue massime, a provar le quali si è egli unicamente trattenuto, debba la medesima essere riputata per una Giuridizione Ecclesiastica, e Militare Regalia, *Segura*, *Cierta*, *Omnimoda*, *Entera*, *Privativa*, *y Ordinaria*; tutte queste belle prerogative niente affatto possono giovare al suo intendimento, e a far sì che possa egli ricevere all' esercizio del Ministerio Ecclesiastico nell' Esercito di S. M. Cattolica gli Ecclesiastici secolari, senza l'approvazione, e le lettere testimoniali de' proprj loro Vescovi, e gli Ecclesiastici Regolari, senza l'approvazione, e le lettere testimoniali de' loro proprj Superiori. Per quanto ampia, ed indipendente possa figurarsi la sua Giuridizione, eziandio assai più di quello, che possa mai idearsi da uno, che abbia troppo vaste idee della sua carica; non potrà certamente risultare questo stravagantissimo effetto, di potersi col mezzo di una tale ideata Giuridizione distruggere la Disciplina Ecclesiastica, e usurpare la Giuridizione degli altri Superiori Ecclesiastici.

Per verità il nostro Autore non potrà mai pretendere, che la sua Giuridizione sia più sicura, certa, omnimoda, intiera, privativa, e ordinaria, di quel che possa essere la Giuridizione di qualunque Vescovo sopra i suoi proprj Sudditi, e la Giuridizione di qualunque Superiore de' Regolari sopra de' medesimi. Per quanto si appar-

tiene

tiene alla Giuridizione de' Vescovi, ha questa indubitabilmente una più alta origine, ed è assai più sicura, certa, omnimoda, intiera, e ordinaria, che non sia quella del nostro Autore. Sono essi successori degli Appostoli, e come tali hanno tutto quel diritto, e autorità sopra de' loro Sudditi, che fu da GIESUCRISTO Signor Nostro comunicata agli Apostoli per lo retto governo della sua Chiesa. Al qual proposito il gran Padre delle lettere S. Agostino sopra quelle parole del Salmo 44.: *Pro Patribus nati sunt tibi Filii*, scrisse: *Patres missi sunt Apostoli; pro Apostolis Filii nati sunt tibi, constituti sunt Episcopi. Hodie enim Episcopi, qui sunt per totum Mundum, unde nati sunt? Ipsa Ecclesia Patres illos appellat, ipsa illos genuit, ipsa illos constituit in sedibus Patrum*. Nè altrimenti ne han parlato gli altri Padri della Chiesa, tra' quali potrebbono specialmente osservarsi S. Cipriano *Epist. ad Cornelium Papam*, e S. Gregorio il grande *Homil. 26. in Evang.* Al sentimento de' quali inerendo il Sacrosanto Concilio di Trento *sess.* 23. *de Ordine cap.* 4. dichiarò, che i Vescovi, i quali sono succeduti in luogo degli Apostoli, si appartengono specialmente all Ordine Gerarchico, e al retto governo della Chiesa.

Ond'è, che lo stesso Concilio di Trento nella *sess.* 24. *cap.* 2. *de Reformat.* stabilì, che per quanto ampia si fosse la Giuridizione del Legato a latere, non potesse in guisa alcuna recare impedimento all'esercizio della Giuridizione de' Vescovi, contra i Sudditi de' quali in nessuna

maniera può esser lecito al Legato di procedere, se non precedente la requisizione fattane a' Vescovi: a riserva solo di quel caso, nel quale i Vescovi essendone richiesti, ricusassero di far quelle parti, che sono proprie del obbligo pastorale: *Legati quoque, etiam de latere, Nuntii, Gubernatores Ecclesiastici, aut alii, quarumcumque facultatum vigore, non solum Episcopos in prædictis causis impedire, aut aliquo modo eorum jurisdictione iis præripere, aut turbare, non præsumant; sed nec etiam contra Clericos, aliasve Personas Ecclesiasticas, nisi Episcopo priùs requisito, eoque negligente procedant: aliàs eorum processus ordinationesve nullius momenti sint; atque ad damni satisfactionem Partibus illati teneantur.*

Quindi è parimente, ch' è tanto inseparabile dalla dignità Vescovile la sua Giuridizione sopra tutta la sua Diocesi, e tutte le Persone sue suddite, che in nessuna guisa può quella esser tolta o ristretta, senza togliersi, e ristrignersi la stessa Dignità, siccome si espresse il Vanespen *Jur. Eccles. univ. par. 3. tit. 5. cap. 1. num. 6.*, dove scrive così: *Ex hac descriptione Judicis Ordinarii consequens est, jurisdictionem ordinariam sine causa, aut citra ordinem juris, hodie adimi non posse, imo nec restringi, non magis quàm Prælatura aut Dignitas auferri, vel in totum vel pro parte possit. Cùm enim hæc jurisdictio sit ipsi Prælaturæ, sive Dignitati, aut Officio annexa, atque Possessorem Prælaturæ, sive Dignitatis, aut Officii indivulsè sequatur, eamque ju-*

jure Prælaturæ exerceat ; evidens est , quod si ipsi vel in totum , vel pro parte auferretur , unà ipsa Prælatura adimeretur .

Indi nel susseguente *num.* 7. il medesimo sopramentovato Vanespen avvertisce, che quantunque tutti coloro, a' quali per dritto proprio della lor Dignità compete giuridizione, dicansi avere giurizione Ordinaria ; questa non per tanto in una certa maniera particolare dicesi esser propria de' Vescovi: Permodocchè dicendosi *Ordinario* s' intende il Vescovo , e dicendosi *Tribunale Ordinario* , s' intende il Tribunale del Vescovo : *Licèt omnes , qui jure suo , sive jure suæ Dignitatis , vel Prælaturæ , jurisdictionem exercent , dici queant Ordinarii ; nihilominus nomine Ordinariorum , vel Ordinariorum locorum , intelligi solent Episcopi, & nomine Tribunalis Ordinarii, Tribunal Episcopale .* Donde ne siegue, che per quanto Ordinaria si voglia il nostro Autore ideare la sua vasta, e ampia giuridizione, qual egli la crede, non potrà giammai essere così Ordinaria, com' è la giuridizion Vescovile: ne mai certamente potrà pretendere, che nominandosi *Giuridizione Ordinaria* , in ciascuno di que' luoghi , ne' quali egli dimorerà con l' Esercito, debbasi intendere la sua Giuridizione ; e non anzi quella del proprio Vescovo del Luogo . E ne siegue parimente, ch' essendo così intrinsecamente Ordinaria la Giuridizione de' Vescovi , quella del nostro Autore non potrà mai dirsi tanto sicura, e tanto privativa , quanto egli l'innalza , e quanto si è quella de' Vescovi .

Ma nemmeno si deve concedere al nostro Autore un tal suo assunto, ch' egli ha con tanta franchezza intrapreso, cioè che la sua Giuridizione sia Ordinaria. Presso i Romani, da' quali certamente ha il dritto Canonico appresa la distinzione tra Giudici Ordinarj, e i Delegati, come osserva ancora il Vanespen *loc. cit. num.* 1. *vers. Hoc forsan exemplo*, dicevansi Ordinarj que' Giudici, i quali aveano la lor giuridizione della legge, a differenza di quegli altri Giudici, i quali *extra ordinem* si davano dal Principe, de' quali parla Paolo Giureconsulto *lib.* 5. *receptar. sentent. tit.* 5. Ond' è, che Giano à Costa *in comment. ad tit. Decretal. de Officio Judicis Ordinarii* da quelle parole di Ammiano Marcellino, *Inter Ordinarios, judices Rufinus primus Præfectus Prætorio; & inter Militares Equitum Magister Arbetio*, stima dedursi benissimo la differenza, che v' era tra Giudici Ordinarj, e gli altri, che non poteano denominarsi per tali. È in verità dalle trascritte parole si fa con tutta la chiarezza manifesto, che i Giudici Militari, a' quali *extra ordinem*, si dava la Giuridizione dal Principe, non dicevansi Ordinarj; postochè Ammiano mostra di distinguere questi Giudici Militari dagli Ordinarj, narrandoci, che tra Giudici Ordinarj era Rufino Prefetto del Pretorio, e tra Militari, Arbezio Maestro de' Cavalieri. Non erano adunque Ordinarj i Giudici Militari.

Per la qual ragione, siccome siegue a scrivere il Vanespen *loc. cit. num.* 3. i Giudici Ordinarj, secondo il dritto Canonico diconsi coloro, i quali hanno

no la lor giuridizione non già in vigore di qualche commessione, ma bensì dalla legge comune, e in vigore della propria lor dignità: *Itaque de jure Canonico, & hodierno usitato loquendi modo, Judices Ordinarii dicuntur, qui jurisdictionem non ex speciali aliqua delegatione, seu commissione, sed vi suæ Dignitatis, sive Officii, accipiunt. Unde Judex Ordinarius à Canonistis definiri solet, qui jurisdictionem habet, quam jure suo, seu Ecclesiasticæ suæ Prælaturæ, vel Magistratus, quo fungitur, exercet. Quare & hi Judices quasi nascuntur, nec inconvenienter ad exemplum Legati nati, (de quo par. 1. tit. 21. cap. 1.) dici possent Judices nati; quasi cum ipsa Prælatura, sive officio, cui præficiuntur, absque ulla speciali delegatione Judicis nascantur.*

Il che è tanto vero, che quantunque secondo la moderna disciplina della Chiesa contra le regole, e massime del dritto antico i Legati à latere del Papa si dicono avere una giuridizione ordinaria, per cagione di quell'ampiezza di giuridizione, ch'è lor comunicata; contuttociò non diconsi propriamente, e assolutamente avere giuridizione ordinaria, come l'hanno i Vescovi; ma bensì giuridizione ordinaria *ex delegatione Summi Pontificis*, tanto con l'autorità dell'eruditissimo Francesco Florente siegue a scrivere l'allegato Vanespen *loc. cit. num. 5.* in quelle parole: *Verum quidem est, Legatos Summi Pontificis, qui cum summa potestate mittuntur in Regna, & Provincias, habere Ordinariam jurisdictionem, atque dici Ordinarios; quamvis jurisdictionem, & auctoritatem*

tatem suam habeant ex speciali delegatione Pontificis. Quia, cui rectè notat eruditus Franciscus Florens ad tit de Officio Ordinarii, præterquamquòd nova est illa Constitutio, & contra jus Vetus, & communem Interpretum sententiam; solent tamen non absolutè, sed cum adjunctione appellari Ordinarii ex Delegatione Summi Pontificis: cæteri verò proprie, & absolutè Ordinarii dicuntur, vel Ordinarii locorum, ut appellantur in cap. 3. de Offic. Ordinarii in 6. Secondo le quali massime, non potendosi dubitare, che la Giuridizione, la quale compete al Cappellano Maggiore, sia stata conceduta per privilegio speciale del Papa ne siegue chiaramente, che la medesima debba dirsi Delegata, non giá Ordinatia.

Il nostro Autore per sostenere, che la sua Giuridizione, qual egli confonde con la Giuridizione del Cappellano Maggiore (quando, come di sopra si è detto, non può attribuirsi tal carica, di cui col suddetto Real Biglietto ne ha solamente l'esercizio in qnalità di Vicario Generale, e nella forma, e con le circostanze espresse nell'altro Real Biglietto speditegli nell' occasione della spedizione di Orano) debba dirsi Ordinaria, e non già Delegata, si serve de' seguenti motivi; *Primero porque de su antiquedad, instituto, y naturaleza, es perpetua, y no limitada su duracion, y exercicio à cierto tiempo. Secundo, porque esta jurisdiccion la exerce el Capellan Mayor, ò Vicario General de los Exercitos Españoles de propria persona, y por su derecho universalmente, que es propio effecto de la jurisdiccion Ordinaria, segun derecho Canonico,*

nonico, y Civil, Tercero, porque tambien es immediatamente delegada de la Santa dicha Sede Apostolica, para universalidad de causas: y siendo assi delegada la jurisdiccion, es ordinaria, camo saben los practicos Jurisconsultos, y consta todo de las Leyes, y Doctores, que se citan, y es una de las Dignitades mayores de la Santa Iglesia en jurisdiccion. Al qual proposito non lascia di allegare varj luoghi del dritto Civile, e del dritto Canonico, come anche l' autorità di varj Dottori.

Ma senza minutamente esaminare, se le dottrine, ch' egli allega, possano applicarsi per sostenere come Ordinaria la Giuridizione, che gli è stata comunicata col suddetto Real Biglietto, e concedendogli per ora, che tal Giuridizione sia appunto quella stessa, che ha il Cappellano Maggiore, da noi si replica, che le massime da lui poste in campo non possono aver luogo ne' termini della Giuridizione del Cappellan Maggiore; ma bensì in ogn' altra Giuridizione, la quale sia stata direttamente comunicata dal Papa a una Dignità; o a una Persona Ecclesiastica perpetuamente, & *ad universitates causarum*: ciocchè non si verifica nella Giuridizione, ch' esercita il Cappellano Maggiore.

E la ragione n'è manifesta, perche tale Giuridizione non è stata da' Sommi Pontefici conceduta direttamente al Cappellan Maggiore, ma bensì al Principe, il quale la comunica a quella persona, ch' elegge per l' esercizio di quel ministerio Ecclesiastico, di cui fa mestiere per lo suo

Real

Real Servigio . Di che nel caſo preſente non occorre allegare altra pruova , ſe non che lo ſteſſo Real Biglietto di ſopra traſcritto . Imperciocchè ſe la Giuridizione con i Privilegj Apoſtolici non foſſe ſtata conceduta al Rè di Spagna, ma bensì a quel Capo Eccleſiaſtico, il quale nella Monarchia di Spagna ſoſtiene il poſto di Cappellano Maggiore, non ſi ſarebbe potuta comunicare con un Biglietto del Rè al noſtro Autore, ma ſarebbe ſtato, neceſſario, che glie l'aveſſe comunicata il Cappellano Maggiore di Spagna . E ſe inoltre ſi voleſſe egli arregare quel poſto, che certamente non ha, di Cappellano Maggiore non potrebbe giovargli un tal Biglietto, ma dovrebbe produrre un Breve del Papa , con cui appariſſe eletto a tal Dignità . E' fuor di controverſia adunque, che tutta la Giuridizione , la quale con varj privilegj Apoſtolici è ſtata conceduta al poſto di Cappellano Maggiore , non è ſtata già comunicata immediatamente al Cappellano Maggiore ſteſſo, che da tempo in tempo vien' eletto, ma bensì al Re, il quale la ſpiega, e l'eſercita per mezzo del Cappellano Maggiore , e di tutti quegli altri Eccleſiaſtici , del Miniſterio , de' quali ſecondo le occorrenze per lo ſuo Real ſervigio in qualche particolar congiuntura , come fu già quella della ſpedizione di Orano, e queſta della ſpedizione del Regno di Napoli , nelle quali congiunture il gran Monarca delle Spagne FILIPPO V. ha ſtimato di ſervirſi del miniſtero particolare , e limitato per queſte ſpedizioni, non già *ad univerſitatem cauſarum* dal Reve-

ren-

rendo D. Gio: Bernardino Roxas coll'impiego di Cappellano Maggiore, e di ſuo Vicario Generale.

Nè deve affatto parer ſtrano, che un Principe laico eſerciti una tal facoltà, e ſia perciò capace in ſe ſteſſo della Giuridizione Eccleſiaſtica, e di poterla ad altri comunicare. Perocchè, ſiccome inſegna l'Angelico Dottor S. Tommaſo in 4. *diſt.* 18. *quæſt.* 2. *artic.* 2., un laico quantunque non poſſa eſſer capace della Giuridizione Eccleſiaſtica in ordine al foro interno, ne può certamente eſſer capace in ordine al foro eſterno, ſicchè potrebbe anche come Delegato del Papa fulminar cenſure: *Quamvis non Sacerdos non poſſit ligare, & ſolvere in foro interno, poteſt tamen habere juriſdictionem in foro contentioſo, & ideo poteſt cenſuras ferre: & licèt non habeat clavem Ordinis, habere poteſt clavem juriſdictionis*. Così parimente la Chioſa in §. *Verùm verb. Duci diſtinct.* 32., parlando della medeſima materia, notò: *Dominus Papa, qui habet plenitudinem poteſtatis, poſſet laicis committere, ut excommunicarent*. E ſu 'l *Can. Mennam cauſ.* 2. *quæſt.* 5., avvertì: *Delegatur hic laico ſpirituale negotium*.

Anzichè per quanto ſi appartiene al Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, anticamente la Giuridizione, la quale ſta anneſſa a queſto Poſto, ſi eſercitava dal Gran Cancelliere, ch'era un laico, ſiccome notò Marino Frezza *de ſubfeud. lib.* 1. *de Offic. M. Cancellar. n.* 24. & 25., ove eſaminando queſta materia, cioè, in qual

C ma-

maniera un laico avesse potuto esercitar Giuridizione sopra delle Persone Ecclesiastiche addette al servigio delle Regie Cappelle, e ad altri impieghi Ecclesiastici, ne assegna tre ragioni: La prima, perchè i nostri Serenissimi Principi s' intendeano investiti di sì bella prerogativa, e per quella dovean riputarsi come Ministri, e Delegati della Sede Apostolica: La seconda, perchè i nostri Re non poteano aversi per puri laici, per causa della loro Sacra Unzione: La terza, perchè all' Imperador Federico II. e a Carlo I. d'Angiò, fu specialmente comunicata una tale autorità dalla Sede Apostolica, di poter destinare un Giudice laico sopra tutti gli Ecclesiastici addetti al Real servigio: ma che poi dal Re Alfonso I., a cui sembrò strano, che tal facoltà si esercitasse per mezzo di persona laica, fu quella comunicata ad uno de' suoi Cappellani, il quale avesse avuta la soprantendenza a tutti gli Ecclesiastici, che amministravano ne' Regj impieghi: e che indi poi fosse nata la Dignità, e'l posto di Cappellano Maggiore, che tuttavia sussiste, ed è di tanta riputazione nel Regno di Napoli.

Laonde se così è, cade a terra tutto il fondamento, sù di cui il nostro Autore ha creduto di far poggiare il suo assunto. Imperciocchè se egli non può vantare altra Giuridizione, che quella la quale gli è stata comunicata dal Re col suddetto biglietto; ne siegue, che non possa dirsi Delegato immediato del Papa, ch' è uno de' principali requisiti richiesto per potersi dire Ordinaria

dinaria la Giuridizione delegata, secondochè lo stesso nostro Autore afferma, e compruova colle autorità, che allega alla margine. E mancando questo requisito; manca anche l'altro, di essere stato delegato *ad universitatem causarum*, e non più testo limitatamente a quelle materie, che si appartengono a tal Posto; egli è certo, che 'l Reverendo D. Gio: Bernardino Roxas non può vantarsi di tal qualità, come quello che sarebbe un mero, e semplice Suddelegato del Principe in quella Giuridizione, la quale gli era stata comunicata nell'occasione della Spedizione di Orano, in una certa forma, e con certe circostanze. Manca ancora di essere perpetua la sua Giuridizione, e non ristretta a certo tempo: postochè siccome quella Giuridizione, la quale gli fu comunicata nella Spedizione di Orano, si estinse affatto, e si abolì coll'essersi terminata quella Spedizione, tantochè dopo di quella trattenevasi egli in Ispagna senz'alcuna carica, che 'l potesse qualificare per Cappellano Maggiore, o almeno Vicario Generale del medesimo; così lo stesso avverrà indubitatamente della sua Persona dopo che sarà terminata questa Spedizione d'Italia. Potrà forse succedere, che la somma benignità del Re FILIPPO V. riguardando i meriti, che si avrà egli acquistati in tal congiuntura, l'abbia a premiare con innalzarlo a qualche posto o dignità ecclesiastica: ma non sarà mai vero, che vada ad occupare la carica di Cappellano Maggiore della Monarchia di Spagna, la quale si ritrova degnamente occupata da altro

 sog-

ſoggetto ? Manca finalmente quell' altro requiſito ch' egli aſſegna per poterſi dire Ordinaria la Giuridizione, cioè di eſercitarſi di propria perſona da colui, al quale è ſtata delegata dal Papa. Perocchè è certiſſimo, che la Giuridizione è ſtata conceduta dalla Sede Apoſtolica immediatamente al Re, dal quale ſene commette l' eſercizio a Perſone Eccleſiaſtiche.

Senza però, che la quiſtione ne abbia propriamente biſogno, ma per la verità della coſa ſi è ſtimato bene di dire tuttociò. Conciossiachè, qualora anche nella perſona del Reverendo D. Gio: Bernardino Roxas concorreſſero tutti que' requiſiti, ch' egli malamente ha creduto di potere applicare alla ſua carica, e poteſſe perciò dirſi, che abbia egli Giuridizione Ordinaria; certamente non potrebbe dall' altro canto negare, che tal Giuridizione non potrebbe dirſi meramente, e intrinſecamente Ordinaria, com' è indubitatamente quella de' Veſcovi, la quale fondaſi nel dritto Comune, anzi nel dritto Divino; ma dovrebbe dirſi Ordinaria *ex delegatione Summi Pontificis*, qual' è la Giuridizione del Legato à latere inviato in qualche Provincia dal Papa, colla più ampia immaginabile poteſtà, ſiccome di ſopra ſi è accennato: la quale ſorte di Giuridizione non laſcia perciò di eſſere delegata nella ſua ſoſtanza, e non può affatto uguagliarſi con quella de' Veſcovi. Il che è tanto vero, che a queſta non s'intende nè ſi può intendere recato alcun pregiudizio con qualunque delegazione di Giuridizione, che ſi faccia in perſona d' altri, la quale ſempre

s'in-

s'intende conceduta *cumulativè*, non già *privativè*, secondochè comunemente attestano i Canonisti, e tra questi il Vescovo Barbosa *de offic. & potest. Episc. par.3. allegat.127. num.16.*, in quelle parole: *Jurisdictio, & potestas specialis alicui communicata intelligitur accumulativè, non verò privativè respectu illius, qui Ordinariam de jure habet, itaut locus sit præventioni, argum. l.1. C.de Offic. Præf. Urbis, l.ult. C. de jurisd.omn.jud. cap. pro hoc, de hæret. in 6. &c.* Al qual proposito riferisce una decisione della Ruota Romana, colla quale fu deciso, ch' essendosi conceduto a uno il dritto di visitare, non per questo s' intendeva tolta al Vescovo la facoltà di poter anch' egli visitare, se nella delegazione non si fosse positivamente espresso il contrario.

Di più in questa materia è da avvertirsi; che vi sono alcune materie così proprie della Giuridizione Vescovile, che siccome non s' intendono mai ad altri concedute, e delegate, se nella delegazione espressamente non si concedano; così non può mai il Vescovo esserne turbato nel possesso, e può egli impedire che altri vi s' intromettano, se non dimostrano con chiari, e validi documenti di potervisi intromettere in esclusione del Vescovo. Tale si è il dritto di conferire gli Ordini a' suoi Sudditi, e di approvare i Sacerdoti a udire le confessioni, e in somma ogn' altro dritto, che si appartenga all'amministrazione de' Sagramenti, il quale per tutta intiera la sua Diocesi si appartiene al solo Vescovo, se da altri non sene dimostri un privilegio espresso in contrario,

trario; siccome avvertisce il suddetto Vescovo Barbosa *loc.cit.num.*21. & *seqq.* Il che soggiugne al *num.*26. essere così indubitato, che anche quando costa dell'esenzione, e del privilegio di certe persone, queste ne' luoghi posti dentro il territorio, e Diocesi del Vescovo, non possano pretendere di esercitar giuridizione per ciocchè si appartiene all' amministrazione de' Sagramenti, e alla cura dell' Anime. E in effetto per quanto speciosi, e ampj siano i privilegj d'esenzione conceduti a' Regolari, e specialmente a' Mendicanti, tutti sappiamo, che per quanto si appartiene all' amministrazione de' Sagramenti, e alla cura dell' Anime, debbano essere approvati dal Vescovo, nella Diocesi del quale si trovano a dimorare. E la ragione fondamentale di questa indubitata verità si è, perchè qualunque Ufficio, e Dignità Ecclesiastica in tutto ciò che spetta alla cura dell' Anime s' intende essere stata istituita per ajuto del Vescovo, a cui questa propriamente si appartiene, e da cui perciò si deve riconoscere il dritto di poterla esercitare, siccome osservò benissimo il Vanespen *jur. Eccles. univ. par.* 1. *tit.* 16. *cap.* 4. *num.* 5., ove così favella: *Quin & omnia Ecclesiæ Ministeria, & Ecclesiastica Officia, sive Dignitates, sive Beneficia, juxta modernum loquendi usum, & Ecclesiæ disciplinam dixeris, in adjutorium Episcoporum instituta sunt; atque ipsum Episcopum, in iis quæ regimen Ecclesiæ, & curam Populi concernunt, tanquam superiorem, & cui primario cura incumbat, & à quo, tanquam è fonte, omnis Ec-*

cle-

clesiastica potestas in inferiores Ministros derivatur, suspicere tenentur. Dal qual principio ne fa poi nel *num. 6.* risultare questa conseguenza: *Quapropter nulla, quantumvis generalis ab Episcopi jurisdictione, cuicumque seu Personæ, seu Corpori, aut Congregationi indulta exemptio, eximit à dependentia, & subjectione Episcopali in his, quæ curam Populi, & Regimen Ecclesiæ concernunt; uti infra, ubi de exemptione Regularium, & ea occasione etiam Canonicorum, agendum erit, ostendetur*. E nel *num. 8.* soggiugne: *Similiter, quia Episcopatus plenitudinem Sacerdotii habet; atque ex ejus plenitudine in inferiores Ministros defluit, nemo ea, quæ Curam Animarum respiciunt in ejus Diœcesi exercere potest, nisi auctoritate, & facultate ab Episcopo accepta*. Ciocchè ripete questo gran Dottore in varj altri luoghi, e specialmente *par. 3. tit. 12. cap. 6. num. 31*.

Per quel che si appartiene a' soldati, noi non neghiamo, che in vigore de' privilegj Apostolici, de' quali fa menzione il Vanespen *par. 2. tit. 12. cap. 5. num. 16.*, abbiano essi i proprj lor Cappellani Militari, i quali amministran loro i Sagramenti della Chiesa, secondo la facoltà a' medesimi conceduta dal Vicario Apostolico a ciò deputato (qual si reputa essere il nostro Autore in virtù del suddetto Real Biglietto). Ma non potrà però mai negarsi; che 'l Vicario Apostolico per poter approvare tali Cappellani all' amministrazione de' Sagramenti non debba richiedere da que' Vescovi, de' quali sono sudditi, l' approvazione

zione per mezzo delle lettere testimoniali, di essere essi abili a tale impiego, e di non essere inquisiti per qualche delitto, da cui fossero impediti a poter esercitare qualunque carica, e incumbenza Ecclesiastica. E la ragione n' è manifesta; perchè sebbene il privilegio dell' esenzione dalla Giuridizione de' Vescovi conceduta colle Bolle de' Sommi Pontefici a simili Vicarj Apostolici, o per dir meglio al Principe; il quale poi la comunica al Cappellano Maggiore, e a' suoi Vicarj, secondo i termini di sopra avvisati, sia assai ampia, e generale, per tuttocciò che possa appartenersi all' amministrazione de' Sagramenti da farsi a' soldati; sì fatta esenzione però non può operare, che il Vicario Apostolico nell' esercizio della sua facoltà non debba osservare tutte quelle leggi, che sono stabilite nella Diocesi del Vescovo, in cui si ritrova l' Esercito, e si appartengono al retto regolamento della Chiesa.

E la ragione n' è assai chiara, cioè, perchè qualunque esenzione sebbene totalmente liberi gli Esenti dalla Giuridizione del Vescovo, non gli separa certamente, e dismembra dalla Diocesi, in cui si trovano, e di cui sono membra per tutto quel tempo, in cui nella Diocesi si trattengono, siccome dottamente il Vanespen *par.* 3. *tit.* 12. *cap.* 5. *num.* 44., avvisò in quelle parole: *Exemptio etiam totalis, quamvis sic Exemptos solvat a jurisdictione Episcopi, sive Ordinarii; tamen sic Exemptos, aut locum Exemptum, non dimembrat a Diœcesi, sed manent in ipsa Diœcesi, & membra Diœcesis, licèt pri-*

privilegiata , quemadmodum communiter notant Doctores ad cap. 19. *extra de Offic. Ordinarii, item ad cap.*7. *eod. in* 6. E poi soggiunge egli al *num.*45., ch'essendo gli Esenti membra della Diocesi, debbano in tal guisa servirsi de'lor privilegj , e della loro esenzione , che non si venga a sciogliere l'unità delle membra , nè si venga a impedire , e rendere inutile il Governo Vescovile : ciocchè dimostra coll'esemplo dell'esenzione degli Ecclesiastici dalla Giuridizione laicale, a cui nonperò per quel che si appartiene al retto Governo politico non può recarsi alcun pregiudizio: *Cùm ergo, Exempti sint in Diœcesi, ejusque sint membra; consequens est, quòd ita se exhibere debeant, atque suis privilegiis ea cum moderatione uti, ut nec ipsa membrorum unitas dissolvatur, nec Episcopale regimen inutile reddatur, aut impediatur. Sicuti ergo Clerus, licèt à jurisdictione laicali exemptus, tenetur legibus, & ordinationibus politicis in materia Clericis, & Laicis communi, & quæ nisi à Clericis observarentur, suum perderent effectum in summam Reipublicæ perniciem; ita quoque Exempti tenentur generalibus legibus Episcoporum in materia omnibus communi, & quas si Exempti non servarent, summa in Diœcesi oriretur scissura, & legum vilesceret apud Populum auctoritas, &c.* Al qual proposito riportandosi egli all'autorità di S. Bernardo, soggiugne; che potendosi l'esenzione uguagliare all'Emancipazione del figlio di famiglia dalla patria potestà, siccome questa non può dispensare il figlio dalla soggezione riverenziale dovu-

ta al Padre, così quella non può dispensare gli Esenti dalla soggezion riverenziale dovuta al Vescovo. Ecco le sue parole: *Exemptio jampridem à S. Bernardo dicta fuit Emancipatio, ad similitudinem Emancipationis civilis, qua filius emancipatur, seù solvitur à patria potestate, & sui juris efficitur. Sed sicuti filius emancipatus, & civiliter solutus à patria potestate, nihilominus Patri suo reverentiam debitam negare non potest; similiter quacumque ratione Exempti à potestate Ordinarii sive Episcopi, cui quasi subjecti nascuntur, ea quæ reverentialia sunt negare nequeunt, nec ad illa Exemptio se extendit, uti communiter notant Canonistæ, atque post alios ait Prosper Fagnanus ad cap. Conquerente, extra de Officio Ordinarii num. 16., Exemptum à jurisdictione Episcopi non censeri exemptum à jure reverentiali, &c.*

Ora poste per vere queste massime, siccome chiaramente lo sono, come potrebbe permettersi, che s'abbiano a togliere, ed esentare dalla Giuridizione de' proprj Vescovi i loro Sudditi, per impiegarsi dal Vicario Apostolico nella cura dell'Anime dell'Esercito, senza richiedersi da' Vescovi l'attestato dell' idoneità, e abilità de' medesimi per sì fatto impiego? Come dall'altra parte i Sudditi potrebbono con positivo disprezzo dell'autorità del proprio Vescovo esentarsi dalla di lui Giurisdizione, per servire ne' Ministerj Ecclesiastici dell' Esercito, senza usare un'atto di rispetto, e di ubbidienza al Vescovo, con richiedergli un' attestato della propia abilità, e della lor buona vita, e co-

ſtumi irreprenſibili? E come finalmente potrebbe un Veſcovo ſopportare, che dentro il ric nto della ſua Dioceſi, in cui ſi ritrova l'Eſercito, abbiano ad eſercitare la cura dell' Anime de' ſoldati, Sacerdoti incogniti, la vita, l'abilità, e i coſtumi de' quali, non ſieuo ſtati approvati coll' atteſtato del proprio lor Veſcovo? La neceſſità di un tal requiſito, come da quì a poco ſi dimoſtrerà, è richieſto dalle leggi generali ſtabilite per lo retto governo della Chieſa, alle quali per qualunque privilegio, o eſenzione ad altri conceduta, non può intenderſi mai derogato, giacchè altrimenti verrebbe a turbarsi, e impedirſi tutto l'Ordine del Governo Eccleſiaſtico, e a vilipenderſi l'Autorità, e la Giuridizione de' Veſcovi, la quale ogni retta Politica richiede, che ſi ſoſtenga, e ſi conſervi.

Aggiungaſi, che ſiccome ſecondo le maſſime di ſopra ſtabilite per quanto ſi appartiene alla cura dell' Anime l'eſenzione non ha luogo, ſe non in quel caſo ſolo, in cui l'eſenzione ſia ſtata eſpreſſamente conceduta per tale impiego, ch' è proprio dell' autorità Veſcovile; così per la medeſima ragione un' Eſenzione così conceduta in una materia, che ſi appartiene tanto propriamente al Veſcovo, deve interpetrarſi nella maniera più ſtretta, che ſia poſſibile; di maniera che il meno che ſi poſſa, venga a diminuire l'autorità del Veſcovo, e abbia ad aver luogo in quelle coſe ſolamente, nelle quali ha propriamente, ed eſpreſſamente parlato il privilegio Apoſtolico, reſtando tutte l'altre nello ſtato del dritto comune. Que-

D 2 ſta

sta si è una regola, e una massima, la quale dee militare in qualunque sorte di Esenzione, ciascuna delle quali, come odiosa, è pregiudiziale allo spirito della Chiesa. Lo disse ancora il Vanespen: *Cùm autem Ecclesia desideret, ut quantum fieri potest, Canones & jura meram directionem, & disciplinam spectantia, inviolata permaneant, violentum omnino atque odiosum reputat, omnem quem ob certas circumstantias pati cogitur, à Sacris Canonibus, & jure communi recessum. Unde illud Glossæ a Canonistis Vulgo probatum: Regulæ, & antiquo juri standum est, nisi in quantum reperimus recessum.* E dopo alquante parole: *Ex quo ulteriùs concluditur, exemptiones intra ipsum verborum rigorem ita esse restringendas, ut quantum tenor ipsarum patitur, à Canonibus & jure communi non recedatur; ipsaque Ordinariorum jurisdictio salva maneat loc. cit. num.2.* Che se tuttociò ha luogo, come abbiam detto, in qualunque Esenzione; che si dirà di quella Esenzione, la quale si ritrovi conceduta per la cura dell'Anime, ch'è sì privativamente appartenente alla giuridizione de' Vescovi? Che dirassi dopo la costituzione del Sommo Pontefice Gregorio XV., che incomincia *Inscrutabili*, ove al §. 4. tra l'altre cose si stabilisce, che per quanto si appartiene alla cura dell'Anime tutti gli Esenti pienamente sieno sottoposti alla Giuridizione, alla Correzione, e alla Visita de' Vescovi Diocesani, come Delegati della Sede Apostolica?

E quindi se ne' termini, che siamo, si concede-

al

al nostro Autore , che come Vicario Apostolico dell'Esercito di S. M. Cattolica, abbia la facoltà di approvare gli Ecclesiastici così Secolari, come Regolari, all'amministrazione de' Sagramenti, in vigore delle Bolle de' Sommi Pontefici, colle quali si è stabilito, che'l Vicario Apostolico nominato dal Re possa esercitare tal facoltà; necessariamente s'ha a dire, che questa s'intenda conceduta secondo l'interpetrazione più stretta, e che meno offenda la Giuridizione de' Vescovi, e l'ubbidienza, e subordinazione lor dovuta, in quelle materie principalmente, che si appartengono alla cura dell'Anime; anzi per dir meglio s'intenda conceduta senza pregiudizio delle leggi generali della Chiesa, alle quali non si può nè si deve derogare, qualora resti illesa l'Esenzione, e abbia tutto il suo effetto il Privilegio. Avrà dunque il nostro Autore tutta la facoltà di approvare i Sacerdoti così Secolari, come Regolari, per l'amministrazioni de' Sagramenti alle Truppe di S. M. Cattolica, e in questo si servirà del Privilegio Apostolico conceduto a' Principi supremi per riguardo della cura spirituale de' loro Eserciti: Ma gli approverà non però, con osservare esattamente la disciplina della Chiesa, la quale come da qui a poco si dimostrerà, fin da' primi secoli non ha permesso, nè tuttavia permette, che un Superiore Ecclesiastico, a cui si appartenga la cura dell'Anime de' suoi sudditi, possa ammettere per l'esercizio di quelli Sacerdoti, che sien sudditi d'altri, senza l'approvazione, e lettere testimoniali de' proprj loro

Su-

Superiori. Nè al certo, giusta i principj di sopra assodati, il Privilegio suddetto può a tanto stendersi, e ampliarsi, sicchè ne venga sconvolta, e vilipesa la Disciplina Ecclesiastica, la quale indubitabilmente deve osservarsi, e custodirsi anche dagli Esenti, e Privilegiati. Per poter il nostro Autore pretendere l'opposto, gli bisognarebbe che mostrasse un privilegio, col quale fosse dispensato dall' osservanza di questa disciplina. Ciocchè invero non potrà giammai fare, essendo impossibile, che i Sommi Pontefici vogliono distruggere e abbolire un punto così essenziale di disciplina, da cui in tutto e per tutto dipende l'unità, e l'armonia della Chiesa.

E qui è da notarsi, che quantunque la collazione degli Ordini, e'l Ministero Ecclesiastico per rapporto alla cura dell'Anime si appartenga tanto essenzialmente alla Giuridizione de' Vescovi; pure non posson questi ammettere i Regolari agli Ordini, nè ad esercitare il Ministerio Ecclesiastico, senza l'approvazione de' proprj Superiori Regolari, i quali si dicono Ordinarj a rispetto de' loro sudditi. Inquanto alla collazione degli Ordini doversi così intendere la diterminazione del Sacrosanto Concilio di Trento sù questa materia, fu avvertito dal Vescovo Barbosa *de offic. & potest. Episcop. par. 2. alleg. 7. num. 31.: Patentes litteræ dimissoræ, sive commendatitiæ, quibus Regulares ordinandi sunt, esse debent suorum Prælatorum Ordinariorum, non verò Episcopi Diœcesani. Concilium enim sess. 13. cap. 8. quatenus dicit, quod nullus etiam cujusvis generalis,*

aut

aut specialis rescripti, vel privilegii prætextu ordinetur, etiam statutis temporibus, nisi ejus probitas ac mores, Ordinarii sui testimonio commendentur; intelligendum est de Generalibus, & Provincialibus, seu etiam inferioribus Prælatis Regularibus: quia negari non potest, quoad hoc Prælatos esse Ordinarios, qui suorum subditorum probitatem, vitam, & mores plenè cognoscunt, & de illis attestari possunt, juxta dispositionem Concilij dicto loco, refert me citato in hoc loco Ciarlinus controv. forens. lib. 1. cap. 46. num. 21., non verò Episcoporum Diœcesani, qui nec respectu Regularium Ordinarij dici possunt, nec de illorum vita, & moribus testimonia ferre queunt, &c. E poco appresso avvertisce ancora, che tali lettere dimissorie debbano essere spedite da' Superiori Regolari due, o tre mesi al più prima della sacra Ordinazione: *Regularis igitur, qui ab Episcopo ordinari desiderat, afferre debet litteras dimissorias à suo Superiore de Ordine suscipiendo, quo eorum quispiam initiandus est; quæ litteræ ne vetustiores sint, duobus tribusve mensibus à die sacræ Ordinationis computandis, obtinendæ sunt, &c.* E nell' *alleg. 8. num. 17.* aggiugne, che i Regolari, i quali fossero ordinati, senza l' approvazione de' proprj Superiori, incorrerebbono nelle pene della sospensione, e della irregolarità: *Unde pœnas suspensionis & irregularitatis cum suis declarationibus suprà relatas extendendas esse ad Monachos, & Religiosos exemptos, qui sine sui Abbatis, suorumque Superiorum licentia Ordines recipiunt ab Episcopo illius, vel alterius Diœce-*

sis,

ſis, *reſolvunt Quarant. d. Verb. Ordo*, *verſ. Quibus ſic ſpecialiter*, *in princ. Bonacina de puncto* 11. *num.* 3. *&c.* E nel precedente *num.* 16. avea notato, che 'l Veſcovo, dal quale ſi foſſero così ordinati i Regolari, ſenza l'approvazione de' proprj Superiori, incorrerebbe la pena di eſſer privato della comunione con gli altri Veſcovi: *Et Epiſcopo ejus ordinatori pœna imponitur*, *ut à reliquorum communione ſejunctus*, *ſuæ tantummodo Plebis communione ſit contentus*, *&c.*

Inquanto alle funzioni del Miniſterio Eccleſiaſtico egli è così indubitato, che non poſſa il Veſcovo concedere a' Regolari la facoltà d'eſercitarle, ſenza averne prima l'approvazione de' proprj Superiori, che parlando il ſopramentovato Dottore dell'impiego di predicare, *d. tract. par.* 3. *alleg.* 76. *num.* 17. ſcriſſe, che volendo un Regulare predicare nella Chieſa del ſuo Ordine, debba eſſere antecedentemente approvato dal ſuo proprio Superiore, e poi preſentarſi al Veſcovo per averne la benedizione: *Prædicatores Regulares*, *prædicare volentes in Eccleſiis ſui Ordinis*, *debent à Superioribus de vita*, *moribus*, *& ſcientia examinari*, *& approbari*; *& obtenta ab eis licentia*, *cum ea perſonaliter ſe coram Epiſcopo præſentare*, *& ab eo benedictionem petere*, *ſine qua illis prædicare non conceditur*, *Concil. Trident. ſeſſ.* 5. *de reformat. cap.* 2. ibi: *Cum qua licentia perſonaliter coram Epiſcopis ſe præſentare*, *& ab eis benedictionem petere teneantur*, *antequam prædicare incipiant*. La quale approvazione, e licenza de' proprj Superiori ſi richiede anche quando ſi voleſſe da' Regolari predicare

care nelle Chiese, che non siano del loro Ordine, siccome siegue a scrivere il medesimo Barbosa con la scorta del sacrosanto Concilio di Trento, ivi: *Quòd si in Ecclesiis, quæ sui Ordinis non sint, prædicare velint, ultra licentiam suorum Superiorum, etiam Episcopi licentiam impetrare coguntur, sine qua nullo modo valent prædicare in Ecclesiis non sui Ordinis, ex dispositione Concilii Tridentini d. cap. 2.* ibi: *In Ecclesiis verò, quæ suorum Ordinum non sunt, ultra licentiam Superiorum, etiam Episcopi licentia habere teneantur, sine qua in ipsis Ecclesiis non suorum Ordinum nullo modo prædicare possunt: ipsam autem licentiam gratis Episcopi concedant. Resolvunt Ugolin. de potest. Episc. cap. 42. §. 2 num. 4. Optimè Miranda in Manuali Prælatorum tom. 1. quæst. 50. art. 2. Campanil. in diversor. jur. Canon. rubr. 12. cap. 13. num. 6. Aloys Ricc. in praxi aurea resol. 290. Homobon. de exam. Eccles. tract. 2. cap. 3. quæst. 36. Laurentius de Peirinis tom. 1. de subdito quæst. 1. de obedient. cap. 22. Gavant. in man. Episc. verb. Concio sacra, num. 16. 51. 53. & 54. Lezana in sum. quæst. Regul. par. 1. cap. 20. num. 2.* E per quel che si appartiene all' approvazione de' Regolari a potere udire le confessioni de' Fedeli, il citato Dottore scrive *Collecta. in Concil. Trident. sess. 23. cap. 15. de reformat. num. 7.* che 'l Vescovo non possa approvargli, se almeno interpetrativamente non gli siano presentati a tal fine da' proprj superiori: *At Episcopum, non approbare Regulares in Confessarios, nisi à Prælatis suis saltem interpretativè illi exponantur,*

tur, *præſententurque*, *juxta formam Clement. dudum*, §. *ſtatuimus*, *de ſepultur. tradunt* Henric. *in ſum. lib. 5. de pœnitent. cap. 6. §. 6. Fagund. in quinque Eccleſ. præcepta*, *præc. 1. lib. 7. cap. 2. numer. 33.*

Inoltre è così eſſenzialmente richieſta la licenza, e l'approvazione de' proprj Superiori affinchè un Regolare poſſa eſercitare qualunque Miniſterio Eccleſiaſtico fuor del ſuo Monaſterio, che ſenza di quella non potrebbe eſſer deſtinato al ſervigio di un Veſcovo, o di un Principe, o di qualche Comunità, ſiccome ritrovaſi ſtabilito non ſolo col *cap. quando de Offic. Ordin.*, e con la *Clement. ne in agro*, §. *quia verò*, *de ſtatu Monachor.*, ma anche col Sacroſanto Concilio di Trento *ſeſſ. 25. cap. 4. de reformat.* in quelle parole: *Prohibet Sancta Synodus*, *ne quis Regularis*, *ſine ſui ſuperioris licentia*, *prædicationis*, *vel lectionis*, *aut cujuſvis pij Operis prætextu*, *ſubijciat ſe obſequio alicujus Prælati*, *Principis*, *vel Univerſitatis*, *vel Communitatis*, *aut alterius cujuſcumque Perſonæ*, *ſeu Loci*; *neque ei aliquod privilegium*, *aut facultas ab aliis ſuper iis obtenta*, *ſuffragetur*. *Quod ſi contra fecerit*, *tanquam inobediens arbitrio ſuperioris puniatur*. Per comprovare la qual diterminazione il Veſcovo Barboſa *in collect. ad d. ſeſs. 25. cap. 4.* ſi riporta all'autorità di varj Dottori, tra' quali ſono da vederſi il Navarro *comment. 2. de Regular. num. 61. & comment. 3. num. 50.*, il P. Azor. *inſtit moral. par. 1. lib. 12. cap. 11. quæſt. 7. & 8.*, Franceſco Leone *in theſaur. fori Eccleſ. par. 1. cap. 8. num. 15. & 16.* Il Campanile *in diverſ. jur.*

Ca-

Canon. rubr. 12. *cap.* 9., e 'l Reginaldo *in praxi fori pœnitent. lib.* 18. *cap.* 18. & 403. *cum seqq.*

Ora se il Vescovo, al quale per dritto comune si appartiene la Cura dell'Anime della sua Diocesi, quantunque i Regolari inquanto a tal Cura stiano sottoposti alla giuridizione del Vescovo, e quantunque inoltre debbano portare al medesimo quell'ossequio, e quella suggezion riverenziale, della quale di sopra si è parlato, non può però servirsi del Ministerio de' medesimi per qualunque impiego Ecclesiastico, senza la licenza, e approvazione de' proprj loro superiori, a' quali in primo luogo si appartiene l'approvare i loro sudditi, per potersi poi presentare all' approvazion del Vescovo; che diremo ne' termini, ne' quali siamo, cioè, di un Vicario Apostolico, di cui s' ignorano le proprie facoltà, e sino a qual termine si possa stendere la sua Giurisdizione? Se un Vescovo, il quale ha tanti titoli di dritto sopra de' Regolari della sua Diocesi per quanto si appartiene alla Cura dell' Anime, non può commettere l' esercizio della medesima in qualunque funzione à Regolari, senza la precedente approvazione de' superiori Regolari; come dunque il nostro Vicario Apostolico, il quale per certo non può vantare alcun dritto sopra gli Ecclesiastici sudditi di altri Vescovi, potrà nell' esercizio della Cura dell' anime delle Truppe di S. M. C. servirsi del Ministerio degli Ecclesiastici secolari, senza la precedente licenza, e approvazione de' proprj Vescovi? Sarà forse un Regolare più essenzialmente suddito del suo Superiore Regolare, sicchè il Vescovo non può servirsene ne' Mi-

nisterj Ecclesiastici, senza l'approvazione di quello; che non è qualunque Ecclesiastico secolare suddito del proprio Vescovo, sicchè senza l'approvazione precedente del medesimo se ne possa avvalere il nostro Vicario Apostolico? O quella stessa disciplina Ecclesiastica, la quale si ritrova stabilita per poter essere approvati i Regolari ne' Ministerj della Chiesa, non dovrá aver luogo per poter essere approvati ne' medesimi gli Ecclesiastici secolari? O pur finalmente avrà il nostro Vicario una più fondata giuridizione sopra i sudditi de' Vescovi, che non hanno i Vescovi sopra i sudditi de' Prelati Regolari della propria lor Diocesi?

Da quanto si è finora detto siccome si dimostra con somma chiarezza, che non possono impiegarsi gli Ecclesiastici Secolari per la Cura dell'Anime delle Truppe, senza la precedente approvazione, e lettere testimoniali de' propri Vescovi, de'quali sono sudditi; così si dimostra ancóra, che non possono essere impiegati a tal ministerio i Regolari, senza la precedente approvazione de' loro proprj Superiori, i quali a rispetto de' medesimi tengono il luogo di Ordinarj, appunto come sono Ordinarj i Vescovi per lo Clero Secolare. Ed invero, se un Vescovo non può servirsi del Ministerio de'Regolari per la Cura spirituale della sua Diocesi, senza l'approvazione, e la licenza de' loro Superiori; quanto maggiormente non potrà servirsene un Vicario Apostolico di un Esercito, il quale per certo non può mai avere quel dritto di superiorità sopra de' Regolari, che secondo di sopra si è stabilito ha indubitabilmente il Vescovo sopra di

tutti

tutti i Regolari dimoranti nella ſua Dioceſi? Ma ſu queſto punto non biſogna più trattenerci, ſenza fare un ſommo torto alla verità, la quale vien così ben' eſpreſſa con le ſoprallegate parole del ſacroſanto Concilio di Trento, con le quali ſi ſtabiliſce, che i Regolari non poſſano, ſenza l' approvazione, e licenza de' lor Superiori, aſcriverſi al ſervigio Eccleſiaſtico non meno de' Veſcovi, che di qualunque Principe, Comunità, o Luogo. Come adunque potrebbono eſſer ricevuti al Miniſterio Eccleſiaſtico di un' Eſercito, che vale a dire di quel Principe, ſotto le di cui inſegne milita l' Eſercito, e di quella Comunità militare, che rappreſenta l' Eſercito, o di qnel luogo, in cui dimora l'Eſercito? Poichè dunque qualſivoglia Bolla Apoſtolica, di cui ſi voglia avvalere il noſtro Vicario, non potrà giammai aver corrette le ſaggie diſpoſizioni del Concilio di Trento; ne ſiegue che a tenor delle medeſime non poſſa il Reverendo D. Gio: Bernardino Roxas ſoſtenere una pretenſione, che quanto è ſtrana per tutti i rifleſſi, altrettanto ſi oppone direttamente a tutte le diterminazioni fatte dal Concilio, per conſervare l' unità, e l' armonia nel Governo Eccleſiaſtico.

Ma per ſecondare finalmente le vaſte idee del noſtro Autore. Fingaſi, che ſia egli un Prelato Ordinario delle Truppe in quella guiſa appunto, con cui un Veſcovo è Ordinario della ſua Dioceſi. Fingaſi, che in tutto e per tutto la ſua Giuridizione ſi poſſa porre a confronto con la Giuridizione di ogni Veſcovo. E fingaſi in ſomma, che col Real biglietto di ſopra traſcritto gli ſia ſtata comunicata

tutta

tutta quella ampia Giuridizione, la quale ha egli creduto di poter fondare nella sua scrittura. Posto ciò, potrá mai egli pretendere più di quello, che potrebbe pretendere un Vescovo a rispetto de'sudditi di un' altro Vescovo? Certo che nò, postochè la pretensione più vasta, ch' egli possa mai avere, si è quella di sostenere una Dignità eguale alla Dignità Vescovile, e di poter esercitare a rispetto delle Truppe di S. M. Cattolica quello stesso dritto, che per legge comune può esercitare un Vescovo a rispetto della sua Diocesi. Ciò presupposto, noi dimostreremo al nostro Autore, che un Vescovo non può ammettere all'amministrazione de' Santi Sagramenti della Chiesa, e a qualunque Ministerio Ecclesiastico, i sudditi di un' altro Vescovo, qualora essi non presentino l' approvazione, e le lettere testimoniali del proprio loro Vescovo Diocesano; e ciò tanto secondo l' antica, quanto secondo la moderna disciplina della Chiesa. Per quanto si appartiene all' antica, basterà per tutti riportarci all' autorità dell' eruditissimo Giovanni Dartis nel famoso comento, ch' egli compilò sul Decreto di Graziano. Imperocchè interpetrando egli la *dist.* *72. par.* 1. ci spiega l' uso antico della Chiesa nel richiedere le lettere Commendatizie, le Pacifiche, le Dimissorie, e le Formate, per quegli Ecclesiastici, i quali da quella Chiesa, in cui erano stati ordinati, volean passare a ricevere gli altri ordini, o aministrare in un'altra Chiesa, il di cui Vescovo non potea ricevergli, senza essergli presentate simili lettere. V' erano le lettere Commendatizie, le quali si davano a coloro, i quali erano prima stati segregati

ti dalla comunione de' Fedeli, ed erano poi stati assoluti, affinchè per mezzo delle medesime fosse costato del loro ultimo stato, siccome osserva il Dartis dedursi dal *can.* 12. degli Apostoli in quelle parole: *Si quis Clericus vel Laicus segregatus, sive non recipiendus, discedens, in altera Urbe receptus fuerit absque literis commendatitiis, segregetur, & qui excepit, & qui exceptus est*. O anche a coloro, i quali erano ignoti, perchè si fosse saputo se erano Laici, o Clerici, e se erano rettamente ordinati, siccome avvertisce ancora il medesimo Dartis, riportandosi a qual che nel *can.* 15. e nel *can.* 32. degli Apostoli ne avea scritto Balsamone: *Ubi ignotis vel externis, eò quòd tantùm ignoti sint, & externi, dantur literæ Commendatitiæ. Externos Clericos, & ignotos in alia Civitate sine proprij Episcopi Commendatitiis literis nusquam ullo modo ministrare*.

V'erano parimente le lettere Pacifiche, le quali si davano o perchè coloro, i quali le domandavano, aveano bisogno di qualche ajuto, o perchè fosse stato lor permesso di poter ministrare in un' altra Chiesa: *Dantur*, siegue a scrivere il Dartis, *vel notis minimè suspectis, qui auxilio aliquo indigent, ut patet ex d. can.* 11. *Synodi Chalcedonens. vel etiam quibuslibet, qui volunt in aliena Ecclesia ministrare, ut patet ex can.* 17. *Synodi Trullanæ: Nullus, ait, omnino Clericus, in quocumque sit gradu positus, potestatem habet, sine proprij Episcopi Dimissoria, in aliena Ecclesia Catalogum referri. Zonaras in d. can.* 9. *Chalcedon. ait, tales dici posse eas, quæ dantur*

vel

vel à Metropolitano Episcopis, vel à Patriarcha Metropolitanis, missis ad Imperatorem, vel ab Episcopo suis clericis, qui in alia volunt ascribi Ecclesia. Et dicuntur Pacificæ, quasi pacem conciliantes, ob hunc ultimum effectum, quia sic dimisso Clerico, & in alia Diœcesi suscepto, pax erat inter Episcopos. E poco appresso, dopo che spiega meglio quali erano propriamente le lettere Commendatizie, e quali le Pacifiche e le Dimissorie, soggiugne che per potere un Cherico passare da una Chiesa a esercitare il suo Ministerio Ecclesiastico in un'altra Chiesa, avea bisogno così delle prime, come delle seconde. Ecco le sue savie parole: *Oportet enim ut quis priùs sit fidelis, non hæreticus, non excommunicatus, antequam possit in alia Ecclesia ministrare: Et hoc faciunt Commendatitiæ, etenim declarant, hominem esse qui sit in nostra Communione, & ab aliis ad Communionem posse recipi, ut ait Balsamo in can. 32. Apostolorum. Sed hoc non sufficit tamen, ut aliquis possit ministrare in aliena Ecclesia: nam adhuc pertinet ad suum Episcopum, eique obnoxius est. Ideoque ab illo vinculo debet absolvi; quod fit per Dimissorias, ut notat idem Balsamo ad d. can. 32. Apostolorum, & can. 17. Trullanæ Synodi.* E quindi ne avveniva, che a quest' oggetto secondo l' antica disciplina della Chiesa si univano insieme queste sorti di lettere. Così il medesimo Dartis avvisò ancora: *Et ideo Latini solebant tunc, cùm necesse erat, aliquem testimonium habere suæ Fidei, & licentiam ministrandi in alia Ecclesia, utrasque literas conjungere, & simul*

com-

commendare & dimittere literis iisdem, quæ essent simul commendatitiæ & Dimissoræ, ut patet ex can. 1.-2. dist. 73., ubi dicuntur simul commendatitiæ & Dimissoriæ; habent enim testimonium quòd is, qui eas affert, non pro sua nequitia expulsus est à sua Diœcesi, quòd rectè baptizatus, vel ordinatus sit; & simul dimittitur, ut possit in aliena Ecclesia vel Parochia consistere, si sit Presbyter, ut in can. 1.. Si verò tantùm Tonsus, id est Clericus, ut possit in ea ordinari, can. 2. Come poi tanto le commendatizie, quanto le Pacifiche o Dimissorie, si fossero dette anche Formate, dallo stesso Dartis ci viene spiegato *loc. cit.*, a cui perciò ci rimettiamo, per non esser troppo nojosi in questa materia.

Tale si era l'antica disciplina della Chiesa, a cui indubitabilmente è uniforme anche la moderna, che abbiamo espressa nel Sacrosanto Concilio di Trento *sess 23. cap. 16. de reformat.* Ove così favella: *Nullus præterea clericus peregrinus sine commendatitiis sui Ordinarij literis ab ullo Episcopo ad Divina celebranda, ac Sacramenta ministranda, admittatur.* Onde per l'autoritá di questo testo del Concilio così universalmente affermano i moderni Canonisti, come il Vescovo Barbosa avvisa *in collect. ad d. loc. Vers. Nullus præterea* ivi: *Alienum subditum ad celebrandum, ac Sacramenta administranda admittendum non esse, sine commendatitiis proprii Episcopi, tenent per hunc text. Henriq. in sum. lib. 10. cap. 34. §. 6. in fine, Fr. Emman. qq. regular. tom. 2. quæst. 121. art. 1. Campan. in divers. jur. Canon. rubr. 9. cap. 6. num.*

1. *Marc. Anton. Genuens. in praxi Archiepisc. Neap. cap.* 40. *num.* 1. *Hieron. Roderic. in compend. quæst. Regular. resol.* 25. *num.* 17. E 'l medesimo Vescovo *tract. de offic. & potest. Episc. par.* 2. *alleg.* 21. *nu.* 1. & 2. dopo aver fatta menzione dell'antica disciplina espressa in varj Canoni, e della moderna stabilita dal Concilio di Trento nel luogo sopramentovato, soggiugne, e sì dice: *Episcopi igitur in suis Diœcesibus interdicere debent, ne cui vago & ignoto Sacerdoti Missam celebrare liceat, Concil. Triden. sess.* 22. *in decret. de observand. & vitand. in celebrat. Missæ, Azor instit. moral. par.* 1. *lib.* 12. *cap.* 18. *quæst.* 9. *me citato in hoc loco, Alzed. d. par.* 1. *cap.* 10. *num.* 30. *Sanch. in opusc. moral. lib.* 7. *cap.* 1. *dub.* 47. *num.* 1. *illis enim minimè licet alieno Presbytero concedere facultatem celebrandi in sua Diœcesi, nisi de promotione constet, vel commendatitias literas à proprio Ordinario portet, d. cap. extraneo, cum duobus seqq. cap. tuæ Fraternitatis, de clericis Peregrinis Concil. Brachar. ult. act.* 2. *cap.* 12. *Fr. Emman. quæst. Regul. tom.* 2. *quæst.* 121. *art.* 1. *Marc. Anton. Genuens. in praxi Archiepisc. cap.* 40. *num.* 1. *Henriq. in sum. lib.* 10. *cap.* 34. §. 6. *in fine; Suar. de Relig. tract. de voto lib.* 3. *cap.* 4. *num.* 9. *Igitur hujusmodi commendatitias literas esse de forma, insinuat Mandos. reg.* 24. *Cancell. quæst.* 5. e nel *num.* 3. avvertisce, che quantunque un Cherico, il quale dimostrasse le lettere dimissoriali ottenute del suo proprio Vescovo per poter essere ordinato da un altro Vescovo, s'intenda perciò anche approvato ne' costumi, e che perciò possa essere ammesso con tali lettere a poter mi-

miniſtrare in un'altra Dioceſi, ſenza biſogno di altre lettere Commendatitie; contuttociò poſſano tali lettere eſſer ſufficienti, qualora ſian di data aſſai recente, non già quando ſia paſſato qualche tempo della data delle medeſime, perchè non poſſono ſentirſi con eſſe approvati i coſtumi preſenti: *Si literæ Dimiſſoriæ ad Presbyteratum ſuſcipiendum fuerunt paulò ante datæ; quia Epiſcopus approbans ad Ptesbyteratum, ſatis videtur approbare mores &c. ſecus ſi magnum intervallum interfuit; quia eæ Dimiſſoriæ non approbant mores præſentes.*

E quindi avviene, che nemmeno i Regolari poſſano ammettere a celebrare nelle loro Chieſe i Sacerdoti foreſtieri, ſenza aver prima queſti preſentate al Veſcovo delle Dioceſi, in cui ſono le Chieſe de' Regolari, le lettere Commendatizie del proprio Veſcovo, ſiccome notò il ſoprallegato Barboſa *loc. cit.* e di nuovo *lib.* 1. *jur. Eccleſ. univ. cap.* 11. *nu.* 29., ove dopo avere tra gli obbligi di ciaſcun Veſcovo annoverato queſto. Sì dice: *Ne cui vago & ignoto Sacerdoti Miſſas celebrare permittant; Concil. Trident. ubi ſuprà verſ. Ne cui vago, Azor. inſtit. moral par.* 1. *lib.* 12. *cap.* 18. *quæſt.* 9. *Nam idem Concilium Tridentinum ſeſſ.* 23. *de reformat. cap.* 16. *verſ. nullus, ſtatuit nullum Clericum Peregrinum ſine commendatitiis ſui ordinarii literis ab allo Epiſcopo ad Divina celebranda, & Sacramenta adminiſtranda, eſſe admittendum: ex quo hoc idem colligunt Henriq. in ſum. lib.* 10. *cap.* 34. §. 6. *in fine, Fr. Emman. qq. Regular. tom.* 2. *quæſt.* 121. *art.* 1. *Campan. in diverſor. jur. Ca-*

 non.

non. rubr. 9. cap. 6. num. 1. Marc. Anton. Genuens. in praxi Archiep. Neap. cap. 40. num. 1. E soggiugne a scriver così. *Quod adeò verum est, ut Episcopus possit prohibere, ne Regulares in eorum Ecclesiis Sacerdotes sæculares exteros Divina Officia celebrare permittant, nisi priùs ab ipso Episcopo visis literis commendatiis ipsi Sacerdotes admissi fuerint. Ita Armendar. in addit. ad Recopil. legum Navarræ lib. 2. tit. 17. l. 7. de Relig. num. 55. Galet. in margar. cas. conscient. Verb. Missa, Aloys. Ricc. in praxi ver. fori Ecclesiast. resol. 635. in 2. edit. & in dec. Cur. Archiep. Neap. dec. 298. par. 4. Nald. Verb. Missa, num. 35. Homobon. de Bonis de exam. Eccles. tract. 12. cap. 4. quæst. 16. resol. 3. pag. 459.*

Or se così è, qual dubbio mai potrà incontrare nella mente del nostro Autore, la verità che gli stiamo inculcando? Per quanto augusta, ampia, e privilegiata possa figurarsi la sua Dignità, può mai altro pretendere, che sia egli come un Vescovo della sua Repubblica ambulatoria, cioè dell' Esercito, con una giuridizione affatto indipendente dalla giuridizione di qualunque Vescovo, nella di cui Diocesi occorra far la sua dimora l' Esercito? Ma ciò nel vero non può altro operare, se nonchè possa egli fare quel che potrebbe fare ciascun Vescovo a rispetto de' sudditi di un altro Vescovo; nè può già metterlo al di sopra di tutte le leggi Ecclesiastiche, del Sacrosanto Concilio di Trento, dell'antica e della moderna Disciplina della Chiesa, e dell' unanime sentimento di tutti i Canonisti. Abbia pur' egli la facoltà di approvare

vare gli Ecclesiastici, così secolari come regolari a poter ministrare nel servigio spirituale delle Truppe: mà non per tanto l'abbia secondochè prescrivono i Sacri Canoni, e insegnano tutti i Dottori, e secondochè si esercita una tal facoltà da tutti i Vescovi a rispetto de' sudditi di un altro Vescovo, e secondochè si esercita altresì dal Cappellano Maggiore del Regno di Napoli, che con maggior fondamento vanta forse più ampj privilegj: non potendo invero i privilegj, che vanta, il nostro Autore aver questa mostruosa qualità, di porre sossopra le leggi Ecclesiastiche, e di destrurre del tutto la disciplina della Chiesa. Qualunque potestà, che abbia GESUCRISTO Signor Nostro comunicata a' Sacri Ministri, diceva l' Apostolo S. Paolo 2. *ad corinth.* 13. *vers.* 10. che s' intenda data in edificazione, non già in destruzione della Chiesa: *Ideo hæc absens scribo, ut non præsens durius agam, secundùm potestatem, quam Dominus dedit mihi in ædificationem, & non in destructionem.* Ora perchè lo stesso non dovrà dirsi di qualunque facoltà, che apparisca essere stata conceduta dal Vicario di CHRISTO in terra?

Ma non bisogna raziocinio, ogni volta che il privilegio di cui pensa avvalersi il nostro Autore, parla troppo chiaramente, e conferma quanto da noi su questa materia si è finora dimostrato, senza osservare il detto privilegio, di cui ci é stato presentato un essemplare dopo già quasi compiuta la presente scrittura. Questo è del sommo Pontefice Innocenzio X. a cui possiam supporre per indubitato, che

ſieno uniformi tutti gli altri conceduti in appreſſo, e ſpecialmente quello del Sommo Pontefice Innocenzio XIII., giacchè quantunque poteſſe mai contenere qualche altra più ampia facoltà, non potrà certamente eſſer contrario a quello, di cui parliamo, inquanto alla ſoſtanza delle coſe, e al mantenimento della Diſciplina Eccleſiaſtica, donde dipende l'unità, e l'armonia della Chieſa; alla quale in tutti i Privilegj, che concedono i Sommi Pontefici ſi ha ſempre principalmente riguardo.

Ora nel Breve di queſto privilegio conceduto dal Sommo Pontefice Innocenzio X. dee notarſi primieramente, che le facoltà ſi concedono a que' Cappellani Maggiori, i quali ſi ſarebbono nominati dal Re Cattolico. Onde, ſiccome a ſuo luogo ſi è detto, ſempre reſterà da vederſi ſe il noſtro Autore ſia ſtato nominato dal Re Cattolico a poter eſercitare tutte le facoltà concedute col Breve, o pure alcune limitatamente. Inoltre dicendoſi nel Breve, che 'l Cappellan Maggiore eletto dal Re, aveſſe potuto eſercitare la Carica o per ſe, o per mezzo di altri; reſta anche da vederſi ſe il noſtro Autore ſia egli il Cappellano Maggiore nominato *in capite* dal Re, o pure ſia ſtato ad altri conferito un tal poſto, che forſe ſarà unito col poſto di Cappellano Maggiore di tutta la Monarchia, e da queſto poi ſuſtituito il noſtro Autore così nella ſpedizione di Orano, come nella ſpedizione d'Italia: ciocchè forſe ſi eſprimeva nel Biglietto diretto al noſtro Autore nella prima ſpedizione, al quale ſi riferiſce il Biglietto,

to, che gli è ſtato diretto nella ſeconda. Nel qual caſo dovrebbe eſaminarſi, ſe egli come Suddelegato del Cappellan Maggiore *in capite*, e ſemplicemente Vicario generale del medeſimo, poſſa comunicare ad altri Sacerdoti quelle ſteſſe facoltà, le quali col Breve ſi oſſervano concedute al Cappellano Maggiore *in capite*, e a que' Sacerdoti, che ſi ſarebbono da eſſo delegati, niente parlandoſi della poteſtà, che poteſſero avere queſti Sacerdoti ſuddelegati di poter comunicare ulteriormente ad altri Sacerdoti la loro facoltà.

Di più è da oſſervarſi, che le facoltà eſpreſſe nel Breve ſi concedono al Cappellano Maggiore, o a' ſuoi Suſtituti, per que' Sacerdoti, o ſecolari, o regolari, i quali nel luogo, in cui ſi ritrova l'Eſercito, non abbiano i proprj Superiori, cioè, o il Veſcovo, della di cui Dioceſi è il Sacerdote ſecolare, o il Superiore di qualche Monaſtero dello ſteſſo Ordine, di cui è il Regolare; nel qual caſo l'uno e l'altro dovranno ſtar ſoggetti a' proprj Superiori in tuttociò che s'appartiene alla lor perſona, e ſolo nel caſo, in cui non vi ſiano in quel luogo, ove dimora l'Eſercito, proprj Superiori, ſtanno eſſi ſottopoſti al Cappellano Maggiore, come a proprio loro Ordinario. Ecco le parole aſſai chiare del Breve: *Facultatem ad noſtrum & Sedis Apoſtolicæ beneplacitum tribuimus, quoad bella præſentia in dictis Regnis duraverint; per ſe, vel alium, ſeu alios Sacerdotes probos, & idoneos, ac prævio diligenti examine approbatos, ab eis reſpectivè ſubdelegandos, omnem & quam-*

cumque

cumque jurisdictionem Ecclesiasticam in eas, qui ibi pro Sacramentis Ecclesiasticis Militibus ministrandis pro tempore erunt, qui tamen in propria Diœcesi, sub qua illorum Ordinarii jurisdictionem suam ordinariam in eos exercere possent, non sint, sive Ecclesiastici, etiam Presbyteri sæculares, seu quorumvis etiam Mendicantium Ordinum Regulares fuerint, exercendi, perinde ac si quoad Clericos sæculares eorum veri Præsules, & Pastores, quoad Regulares verò illorum Superiores Generales essent. E quindi ne seguirebbe, che se il nostro Autore volesse per l' amministrazione de' Sagramenti nell' Esercito di S. M. Cattolica, che dimora presentemente parte in Napoli, e nel Regno, parte nella Sicilia, ammettere Sacerdoti, che siano di quelle stesse Diocesi, nelle quali si ritrova sparso l'Esercito, i medesimi dovrebbono essere approvati da' proprj Vescovi, i quali anche dovrebbono approvare que' Regolarj, che si ritrovassero di stanza ne' Conventi siti nelle loro Diocesi, precedente l'altra approvazione de' proprj Superiori Regolari, secondo i principj di sopra stabiliti.

Ma non abbiamo mestiere d'interpetrazione, avendo la lettera espressa del suddetto Breve, nel quale si prosiegue a dire, che qualunque Sacerdote, il quale si voglia scegliere, come di sopra, per l' amministrazione de' Sagramenti, allora potrà avere le facoltà concedute col Breve, quando sia stato precedentemente approvato dal proprio Ordinario, di cui è suddito. Leggiamone

ne di grazia le proprie parole, che tali sono: *Praeterea eisdem Cappellanis, ac Presbyteris idoneis, ab eorum Ordinariis approbandis, confessiones, quarumcumque dictorum Exercituum, & illorum utriusque sexus personarum, audiendi, illasque à quibusvis excessibus, & delictis, quantumcunque gravibus, & enormibus, ac etiam in casibus Nobis, & dictæ Sedi specialitèr reservatis, & etiam contentis in Literis, in die Cœnæ Domini legi solitis (hæresis, læsæ Majestatis, conspirationis in personam, vel statum Romani Pontificis, delationis armorum, & aliorum prohibitorum ad partes Infidelium falsificationis literarum, ac supplicationum Apostolicarum injectionis manuum violentarum in Clericos, & Prælatos Ecclesiæ, clausuræ Monasteriorum Sanctimonialium, ac jurisdictionis, seu libertatis Ecclesiasticæ violationis exceptis) necnon à quibusvis censuris, & pœnis Ecclesiasticis, propter præmissa per eos quomodolibet incursis, si id humilitèr petierint, in reservatis videlicet semel in vita, & in mortis articulo, in aliis verò casibus, dictæ Sedi non reservatis, quoties opportunum fuerit, injuncta inde eis pro modo culpæ pœnitentia salutari in foro conscientiæ tantum absolvendi, &c.*

Donde si scorge, che tutte le ampjssime facoltà espresse nelle trascritte parole, e l'altre che si esprimono nelle susseguenti, si concedono da potersi esercitare da' Cappellani, e Sacerdoti idonei, *ab eorum Ordinariis approbandis*. Ed es-

eſſendo così , sù qual preteſto potea mai il noſtro Autore fondare la ſua ſtravagante pretenſione ; di ammettere al Miniſterio Eccleſiaſtico dell' Eſercito di S. M. Cattolica Sacerdoti o Secolari, o Regolari , ſenza la precedente approvazione de' loro proprj Superiori ? Gli antichi Canoni della Chieſa , il Sacroſanto Concilio di Trento, la comune opinione de' Dottori, la ragione ſteſſa, e l'autorità di que' medeſimi Privilegj Apoſtolici, de' quali può avvalerſi , ſi accordano a contraſtare una sì ingiuſta intrapreſa . Che ſe poi ſi riflette, che queſta non ſolamente s'indrizzerebbe a porre ſoſſopra , anzi a diſtruggere la diſciplina della Chieſa, ma anche ſporrebbe a pericolo l'Eſercito di un Monarca sì pio, e sì zelante della purità della fede , e della diſciplina de' coſtumi , ad eſſer contaminato dalla prava dottrina, dall' ignoranza , e dalle ſcandaloſe inſinuazioni di pravi Sacerdoti, forſe anche ſoſpeſi, e rigettati nelle proprie Dioceſi, per gli loro delitti ; ſempre più deve lodarſi lo zelo di chi per obbligo del ſuo poſto ſopraintende al retto Governo delle Truppe, ſi è ragionevolmente oppoſto agli attentati del noſtro Autore ; ben conoſcendo, che ſimili, e altri più gravi pericoli, non ſi poſſono ſchivare, che con richiedere l'approvazione de' proprj Ordinarj, primachè alcun Sacerdote , o Secolare o Regolare , ſia ammeſſo alla cura ſpirituale dell' Eſercito: ſe pure non ſi voleſſe pretendere , che que' privilegj , i quali dalla Santa Sede ſono ſtati conceduti per rendere